

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL
SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE, DI MATERNITÀ, PER IL
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PREVISTO DALLA L. 431/98 ART. 11.**

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di nella sede Municipale del Comune di

Tra

Il Comune di (P. IVA) rappresentato da

E

Il CAAF/La Società con sede in , Via C.F. e partita Iva , rappresentato da ,

PREMESSO

- Che l'art. 25 della L. 328 del 8/11/2000 prevede che per l'accesso ai servizi relativi a prestazioni sociali agevolate la verifica economica del richiedente debba essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013.
- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, sua mancanza deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e prevedere una domanda cartacea (che blocca il termine) in attesa del rilascio dell'attestazione ISEE che permette l'elaborazione delle domande. Il Comune deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio (si veda art.6);
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAAF Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, e in un momento successivo la consegna all'utente dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente, solo se il CAF/la Società ha acquisito specifico mandato da parte del cittadino;
- Che il CAAF , in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. ;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

VISTO

- Che il D.P.C.M. N.159 del 5/12/2013, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM n. 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, e per la eventuale definizione di

condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

- Che ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.C.M. N. 159 del 5/12/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

IL CAAF/la Società Srl si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. sportello informativo sulla documentazione necessaria per l'assistenza e l'elaborazione della dsu;
- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art. 11.

In particolare, il CAAF /la Società Srl effettuerà:

➤ in relazione al punto **A**:

- l'accoglienza dei cittadini e la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- consegna al cittadino dell'attestazione isee non appena sarà resa disponibile dall'INPS, solo se il CAF ha acquisito specifico mandato;

➤ in relazione al punto **B**:

- 1) l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- 2) la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- 3) la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;
- 4) in caso di imminente scadenza dei termini delle prestazioni di cui sopra, il cittadino può presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della dsu, che dovrà protocollare;
- 5) la trasmissione telematica all'INPS, se il Comune intende avvalersi di questo servizio, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande per le quali il Comune ha concesso l'assegno;
- 6) l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

➤ in relazione al punto **C** :

- l'accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta per accedere al contributo per il sostegno alla locazione previsto dalla L. 431/98 art.11. Nel caso in cui il cittadino abbia provveduto alla elaborazione della dsu ma fosse sprovvisto di attestazione ISEE, perché non ancora rilasciata dall'INPS, il Caf/la Società dovrà inserire il protocollo della ricevuta di

presentazione della dsu così come previsto dall'art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013. Nel momento in cui verrà acquisita l'attestazione il CAF/la Società dovrà completare la domanda inserendo i dati richiesti e rilevabili dall'attestazione ISEE;

- L'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

ARTICOLO 2

Il Comune si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative comunicando, altresì, l'orario di apertura degli sportelli operanti;

ARTICOLO 3

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675, in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ARTICOLO 4

Il CAF potrà operare nel territorio tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D. M. 31 maggio 1999 n. 164 ed in particolare, per quanto concerne la presente convenzione, il CAAF/la Società Srl opererà (in proprio) o(tramite la seguente società di servizio:);

ARTICOLO 5

Il CAAF , attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ARTICOLO 6

Le attività di cui al punto **A** sono svolte gratuitamente in quanto rientranti nella convenzione con INPS.

Il Comune per le attività di cui al punto **B**, riconosce un compenso pari a euro 12,00 più IVA per ogni pratica elaborata e consegnata al richiedente.

Nel caso in cui il Comune intenda affidare al CAF la trasmissione delle domande per le quali è stato concesso il beneficio, il Comune riconosce un compenso aggiuntivo di euro 1 più IVA per ogni domanda che verrà trasmessa alla banca dati INPS;

Il Comune per le attività di cui al punto **C**, riconosce un compenso pari a euro 12,00 più IVA per ogni domanda inserita e trasmessa nel programma web (verranno contabilizzate le domande sia con attestazione isee, sia quelle con la ricevuta di presentazione della dsu).

Gli importi relativi ai punti B, C determinati sulla scorta di una valutazione tecnica posta in essere dai CAAF con riferimento all'impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi, saranno aggiornati ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.

Il CAAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini residenti nel comune.

ARTICOLO 7

Il pagamento dei compensi di cui al punto 6 avverrà a 60 gg. data ricevimento fattura emessa a seguito della trasmissione dei dati al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge, mediante bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario a 60 giorni data fattura.

ARTICOLO 8

La presente convenzione ha durata di tre anni. Il rinnovo potrà avvenire previa adozione di apposito atto da parte del Comune.

Al fine della gestione delle domande per la fruizione di altri servizi a tariffa agevolata, riduzione di tasse o ticket, forniti o gestiti dal Comune e non contemplati nell'art.1 della presente convenzione, le parti si riservano di attivare momenti di confronto per l'adeguamento o per formulare nuova convenzione.

ARTICOLO 9

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il CAAF dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

li

Per l'Amministrazione Comunale

Per il CAAF

Letto, approvato e sottoscritto.